



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 24/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69149** depositato in data 24.03.2023, proposto da **P. F.**, nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS) e residente in OMISSIS, quale erede del sig. A. R.(C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS e deceduto il OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessio Papa – pec: avvalessiopapa@pec.giuffre.it.

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Francesco Gramuglia - Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Tiziana G. Norrito - Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA

SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI**RAGIONERIA Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza, in**

persona del legale rapp.te p.t., assistito ex art. 158 c.g.c. dal Dirigente

reggente Dr. Antonio Ferraro.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.**Presenti, all'udienza pubblica del 23.01.2024, l'Avv. Alessio Papa****nell'interesse di parte ricorrente, nonché l'Avv. Tiziana Norrito****nell'interesse di INPS.**

Ritenuto in

FATTO**I.** La ricorrente - moglie del sig. A. R., già dipendente della Polizia di

Stato, collocato in congedo il 27.9.2020 e poi deceduto, in data 23 febbraio

2021, per *“dissecazione aortica complicata di tipo B in paziente sottoposto a**recente intervento cardiocirurgico complesso (dissecazione aortica di tipo**A) con impianto protesico valvolare ed endoprotesico aortico – exitus”* –

avversa il decreto n. 315/21/R con cui, in recepimento del pertinente parere

reso dal CVCS, è stata rigettata l'istanza datata 20.05.2019 presentata dal

marito sul rilievo che l'infermità de qua non fosse dipendente da causa di

servizio. Con quest'ultima istanza, in effetti, il R. aveva richiesto il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità

“persistente sindrome ansioso depressiva mista” e “ipertensione arteriosa in

trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca”: infermità

che, peraltro, la Commissione Medica Ospedaliera di Messina aveva ascrivito

per cumulo alla sesta categoria della Tabella A in ragione del verbale B n.

ME120002347 del 27.7.2020.

II. Espone inoltre che, nelle date del 13 aprile 2021 e del 26 ottobre 2021, ella ha avanzato domanda di riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità per l'infermità che ha cagionato l'*exitus* del marito e dalla stessa ritenuta interdependente con l'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca. Con nota del 21.02.2022, il Ministero intimato ha tuttavia dichiarato inammissibili le superiori domande alla stregua del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sull'infermità ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca.

III. Ad avviso della ricorrente, dunque, gli atti formati dall'Amministrazione convenuta, e prima ancora il parere del CVCS, risultano erronei per difetto di motivazione e di istruttoria, sì come agevolmente percepibile dalla descrizione del servizio prestato dal R. e che, come da perizia di parte del Dr. Controneo (oggetto di diffusa trascrizione in ricorso), fondano la qualificazione di quei precedenti come determinanti l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie sofferte dal *de cuius*.

IV. Su tali premesse, la ricorrente, richiesti in via istruttoria accertamenti medico-amministrativi, domanda a questa Corte dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente declaratoria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sopra meglio specificate.

V. In data 07.09.2023, si è costituito INPS che, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente dovuto, chiede rigettarsi il ricorso sul presupposto che, *“in presenza di parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione può solo rigettare la domanda di pensione di*

privilegio per carenza dei requisiti di legge, non avendo alcun margine di discrezionalità in materia”.

VI. In data 11.09.2023, ha prodotto in atti memoria il Ministero dell’Interno, eccependo, preliminarmente, il ne bis in idem per aver la ricorrente impugnato innanzi al TAR Sicilia, sezione di Catania, il DM n. 315/21/R, il quale, con sentenza 1231/2022 depositata il 02.05.2022, ha respinto l’impugnativa.

VI.1. Nel merito, parte resistente chiarisce l’articolata dinamica procedimentale e provvedimentale presupposta al ricorso interposto dalla F., evidenziando, segnatamente, che:

- l’interessato è entrato nei ruoli della Polizia di Stato per nomina ad Allievo Vice Ispettore dal 22/01/1990 ed è cessato dall’impiego alle dipendenze dell’Amministrazione convenuta il 20/11/2008 allorché, inquadrato nel Ruolo unico del personale di cui al D. P. C. M. nr1 del 01/08/2008 (artt. 25/27), ebbe a prestare ininterrotto servizio (dal 20/11/2008 al 20/01/2019) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il R. veniva però riammesso in servizio nei ruoli del personale della Polizia di Stato, a far data dal 21/01/2019 e fino al 06/12/2019, quando fu dispensato dal servizio per inabilità fisica;

- con domanda del 23/05/2019, il *de cuius* richiese il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “*ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca*” e “*persistente sindrome ansiosa depressiva mista*”: richiesta esitata, però, negativamente giusta Decreto Ministeriale n. 315/21/R del 30/08/2021 (all. 1) in conseguenza del parere reiettivo del CVCS n. 673792021 reso

nell'adunanza n. 2390 del 05/05/2021 (all. 2);

- deceduto il dipendente (in data 23/02/2021), la ricorrente, con istanza del 13/04/2021 (all. 3), ha quindi chiesto il riconoscimento dell'interdipendenza dell'infermità letale con l'infermità "ipertensione arteriosa" sofferta dal dante causa. Per quanto di competenza, il verbale BL/B n. ME 121003109 del 01/07/2021 della C.M.O. di Messina (all. 4) concluse nel senso che tra l'infermità letale "*dissecazione aortica complicata di tipo B in paziente sottoposto a recente intervento cardiocirurgico complesso (dissecazione aortica di tipo A9 con impianto protesico valvolare ed endoprotesico aortico – exitus*" ricorresse correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza, con la patologia ipertensione arteriosa di cui era affetto;

- l'istanza della F., non di meno, veniva ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d. P. R. 29 ottobre 2001, n. 461 in base al già richiamato parere negativo del CVCS reso in rapporto alla patologia "ipertensione arteriosa ..." ed oggetto di recepimento nel provvedimento ministeriale n. 315/21/R, come da nota n. 19903/B del 21/02/2022 (all. 5).

VI.2 Ad avviso dell'Amministrazione intimata, il ricorso è senz'altro infondato in quanto il parere del CVCS – obbligatorio e vincolante per l'amministrazione datoriale, specie allorché, come in fattispecie, abbia considerato tutti i precedenti di servizio dell'interessato per come compiutamente messi a disposizione del Ministero – è immune dai vizi lamentati dalla ricorrente. La CTU richiesta ex adverso, anzi, si appalesa inammissibile perché meramente esplorativa. Conclude l'Amministrazione convenuta per la inammissibilità (alla luce dell'opposto ne bis in idem) del mezzo introduttivo e, comunque, per la sua infondatezza in punto di diritto

“relativamente alle richieste di riconoscimento del nesso di interdipendenza fra la dissecazione aortica complicata di tipo B in paziente sottoposto a recente intervento cardiocirurgico complesso (dissecazione aortica di tipo A) con impianto protesico valvolare ed endoprotesico aortico – exitus e l’infermità “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca già ritenuta NON dipendente da fatti di servizio dal Comitato di Verifica con parere n. 673792021 del 05/05/2021, ai sensi dell’art. 94 1° comma del c.g.c.”. Solo in subordine, ossia nella denegata ipotesi in cui l’adita Corte ritenesse fondata la domanda della ricorrente, il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata di reversibilità dovrebbe avvenire qualora la patologia “ipertensiva” venisse riconosciuta dipendente da fatti di servizio e conseguentemente l’infermità letale sia ritenuta interdipendente con la stessa. Ferma la decorrenza dalla data del decesso del R.;

VII. Con ordinanza n. 144/2023, il Decidente, formulata la prognosi di infondatezza delle eccezioni preliminari opposte all’ammissibilità del ricorso, disponeva CTU medico legale incaricandone il locale CML. Quest’ultimo ha tempestivamente depositato in atti (il 09.01.2024) il parere richiesto.

VIII. In data 15.01.2024, parte ricorrente ha depositato nota illustrativa con cui, richiamandosi alle risultanze del parere reso dal CML, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

1. Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso

introduttivo per asserita violazione del *ne bis in idem* proposta dall'Amministrazione centrale convenuta. Ad eccezione delle ipotesi in cui il giudicato opposto da una delle parti si sia formato su sentenze pronunziate dalla Suprema Corte di legittimità (Cass., sez. VI, n. 16589/2021), nei casi residui, chi invoca l'autorità di giudicato della decisione formatasi in diverso processo deve darne prova nelle forme di rite. Precisamente, *“la parte che eccepisce la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, resta gravata dall'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'articolo 124 delle disposizioni di attuazione del Cpc dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta a impugnazione. In particolare, affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'articolo 124 delle disposizioni di attuazione del Cpc.”* (Cass., sez. II, 04/11/2021, n. 31641), Il principio, ovviamente, è applicabile anche laddove vanga eccepito il giudicato esterno formatosi su una sentenza resa dal G.A., relativamente alle quali, oltre alla sentenza integrale, deve prodursi l'apposita certificazione di non pendenza di impugnazione pervenuta nei termini. In fattispecie, manca in atti la sentenza n. 1231/2022 del TAR Sicilia, Sezione di Catania (evocata dal Ministero resistente) e, comunque, difettano le rituali attestazioni che certifichino il passaggio in giudicato.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2.1. Con ordinanza n. 144/2023, il Decidente ha richiesto al CML presso

questa Sezione Giurisdizionale di rispondere al seguente quesito: “se, ai fini del beneficio della pensione privilegiata indiretta richiesta dalla ricorrente P. F., in ragione delle istanze del 13.04.2021 (all. 3 al fasc. del Ministero dell’Interno) e del 26.10.2021 (all. 1 al fasc. INPS), la patologia “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca” già sofferta dal coniuge A. R. ed oggetto di parere negativo del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (all. 2 al fasc. del Ministero) sia dipendente da causa di servizio ex artt. 64 e ss. DPR 1092/1973 e se essa infermità, a sua volta, sia interdipendente con l’exitus del R. meglio determinato da “dissecazione aortica complicata di tipo B in paziente sottoposto a recente intervento cardiocirurgico complesso (dissecazione aortica di tipo A) con impianto protesico valvolare ed endoprotesico aortico – exitus”, esprimendosi inoltre, in caso affermativo, anche sull’ascrizione tabellare in ipotesi da riconoscersi ex lege”.

2.2. Il CTU di questa Corte, nel tempestivo parere reso, ha concluso nel senso che:

(i) “le delicate e rischiose mansioni svolte dal de cuius abbiano indotto nello stesso una condizione di effettivo stress psico-fisico con conseguente insorgenza di picchi ipertensivi e di ipertensione arteriosa sistemica, inizialmente misconosciuta e scoperta solamente in occasione del primo ricovero per dissecazione aortica”;

(ii) la patologia “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca” possa essere considerata SI dipendente da causa di servizio e che essa patologia abbia “contribuito fattivamente al determinismo della prima dissecazione aortica e della seconda dissecazione

risultata fatale”;

(iii) *“vi sia SI interdipendenza tra “l’ipertensione arteriosa” del ricorrente e la “dissecazione aortica complicata di tipo B in paziente sottoposto a recente intervento cardiocirurgico complesso (dissecazione aortica di tipo A) con impianto protesico valvolare ed endoprotesico aortico — exitus” dello stesso”;*

(iv) *“le suddette infermità...sono da ascrivarsi come di seguito:”*

- *“Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca — ascrivibile alla tab. A VIII ctg”;*

- *“dissecazione aortica complicata di tipo B in paziente sottoposto a recente intervento cardiocirurgico complesso (dissecazione aortica di tipo A) con impianto protesico valvolare ed endoprotesico aortico — exitus — ascrivibile alla tab. A I ctg.”;*

- *“quanto sopra, comporta un’ascrivibilità complessiva pari alla tab. A I ctg + tab. A VIII ctg”;*

2.3. Alle conclusioni appena riassunte, il CML è peraltro pervenuto:

- preliminarmente convocando le parti a visita, ove, nel corso delle operazioni dell’08.11.2023 (all. 3 al parere), risultava presente la ricorrente;

- rilevando che *“al carteggio è allegata documentazione clinica che qui si intende integralmente riportata, letta e valutata”;*

- valutando del *de cuius*, doviziosamente, profilo professionale, precedenti di servizio, mansioni effettivamente espletate, storia clinica e natura delle infermità sofferte, delle quali ultime, in particolare, descrive la connotazione al lume di pertinente letteratura scientifica;

2.4. La bozza di parere, inoltre, è stata trasmessa alle parti in data

11.12.2023 (dunque, tempestivamente, rispetto all'ulteriore termine del 15.12.2023 assegnato nell'ordinanza istruttoria) senza che le conclusioni ivi rassegnate siano state avversate in linea tecnica dalle parti nel termine per produrre controdeduzioni (28.12.2023).

2.5. Per quanto precede, noto il principio giurisprudenziale per il quale il Giudice non è tenuto a particolari oneri motivazionali ove ritenga di aderire alle conclusioni del CTU, questo Decidente è dell'avviso che non sussistano motivazioni che possano condurre a discostarsi dall'elaborato del CML dappoiché metodologicamente e proceduralmente corretto nonché immune da vizi o contraddizioni medico-legali.

3. Alla stregua di quanto complessivamente osservato, la Corte adita accerta e dichiara, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità richiesto dalla ricorrente (come del resto confermato dalle parti) giusta domande del 13.04.2021 e del 26.10.2021, che l'infermità *“ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca”* è dipendente da causa di servizio e che la stessa è da ritenersi interdipendente con la *“dissecazione aortica complicata di tipo B in paziente sottoposto a recente intervento cardiocirurgico complesso (dissecazione aortica di tipo A) con impianto protesico valvolare ed endoprotesico aortico — exitus” dello stesso*, con ascrizione complessiva pari alla tab. A I ctg + tab. A VIII ctg. Condanna INPS, per l'effetto, a corrispondere alla ricorrente il beneficio richiesto - ricorrendone ogni altra condizione e nella misura da determinarsi in sede amministrativa alla stregua del superiore accertamento nonché con decurtazione di quanto, a partire dal 13.04.2021, sia stato percepito per titolo incompatibile con il riconoscimento

della pensione indiretta di privilegio - con decorrenza dal 13.04.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computarsi con il criterio dell'assorbimento.

3.1. La complessità tecnica dell'accertamento sotteso alla decisione costituisce eccezionale ragione che legittima la compensazione della spese di lite fra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 gennaio 2024

Pubblicata il 24 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

